

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 114

1971-1972-1973

1974-1975-1976

1977

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO
DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL
PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA**

(Esercizi 1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977)

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1979

N.B. — La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce la presente relazione è contenuta nell'Annesso N. 1 alla Tabella 15 del Bilancio di previsione dello Stato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1457 del 14 novembre 1978	<i>Pag.</i>	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1971 al 1977 dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria	»	11
Determinazione della Corte dei conti n. 1231 del 29 aprile 1975 .	»	54
Determinazione della Corte dei conti n. 1232 del 29 aprile 1975 .	»	56
Determinazione della Corte dei conti n. 1330 del 18 gennaio 1977 .	»	58
Determinazione della Corte dei conti n. 1331 del 18 gennaio 1977 .	»	60

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI DAL 1971
AL 1977 DELL'ENALC - ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO
DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO — E DEL-
L'INAPLI - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO
ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO
DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO
ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

Determinazione n. 1457

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 14 novembre 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, n. 1214 del
12 luglio 1934;

vista la legge n. 259 del 21 marzo 1958;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 27 giugno
1964 e 31 dicembre 1961, con i quali l'**Ente nazionale per l'adde-
stramento dei lavoratori del commercio** e l'**Istituto nazionale per
l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria**
sono stati, rispettivamente, sottoposti al controllo della Corte dei
conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale per l'addestramento
dei lavoratori del commercio, a tutt'oggi pervenuti, relativi agli
esercizi finanziari 1971, 1972 – primo semestre; 1972 – secondo seme-
stre e 1973, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi
e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4
della citata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Istituto nazionale per l'addestra-
mento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, a tutt'oggi
pervenuti, relativi agli esercizi 1971, 1972 – primo semestre, 1972 –
secondo semestre, 1973, 1974, 1975 e 1976, nonché le annesse rela-
zioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte
in adempimento del già richiamato articolo 4 della legge n. 259
del 1958;

vista la pronuncia sul solo consuntivo 1971 del primo ente, resa
il 9 novembre 1972 dal Ministro per il lavoro e la previdenza socia-
le, cui compete la vigilanza sull'ente stesso;

viste le pronuncie sui soli consuntivi 1971, 1972 – primo semestre, 1972 – secondo semestre, 1973, 1974 e 1975 del secondo ente, rese alle date, rispettivamente, dell'11 dicembre 1972, dell'8 maggio 1976, del 4 luglio 1975, del 23 aprile 1977, del 26 agosto 1977 e del 3 febbraio 1978 dalla citata autorità cui pure compete la vigilanza sul detto ente;

esaminati gli atti, tra i quali le determinazioni di rilievo di questa stessa Corte n. 1231 del 29 aprile 1975 e n. 1330 del 18 gennaio 1977 nei confronti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e n. 1232 del 29 aprile 1975 e n. 1331 del 18 gennaio 1977 nei confronti dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, emesse tutte per violazione dell'articolo 4 della legge n. 259 del 1958;

udito il relatore, Consigliere dottor Francesco La Tegola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei due enti per gli esercizi 1971, 1972 – primo semestre, 1972 – secondo semestre, 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa, sono stati formulati, tra l'altro, rilievi – per entrambi gli enti – a) in materia di personale, su provvedimenti relativi alla trasformazione in contratti a tempo indeterminato di quelli a suo tempo sorti a termine; b) in materia di preventivi, per inosservanza dei termini statutari a deliberarli; c) in materia di consuntivi, ed a seconda i casi, per inosservanza dei termini statutari a deliberarli, per mancanza a tutt'oggi di delibera e per mancato invio a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi a tutt'oggi pervenuti, a partire da quello dell'esercizio 1971 – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie degli enti stessi;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, i rilievi di cui in parte motiva all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e all'onorevole Ministro per il tesoro ai quali ordina che sia inviata copia della presente determinazione e della annessa relazione;

ordina che altra copia della determinazione e della relazione venga inviata al Procuratore generale presso la Corte dei conti.

IL RELATORE

F.to: La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to: Tempesta

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI DAL 1971 AL 1977 DELL' *E.N.A.L.C.* - ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO — E DELL' *I.N.A.P.L.I.* - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE PRIMA

NOTAZIONI GENERALI. — 1) I/II - Il trasferimento dei compiti istituzionali; 2) Gli organi; 3) I/II - La materia del personale presso l'INAPLI; 3-bis) I/III - La materia del personale presso l'ENALC; 4) I/II - I preventivi ed i consuntivi; 5) Gli interventi della Corte dei conti; 6) Le risultanze di fine esercizio.

PARTE SECONDA

LE GESTIONI FINANZIARIE DELL'ENALC E DELL'INAPLI DAL 1971 AL 1977. — 1) 1/VII - Le gestioni ENALC; 2) I/VI - Le gestioni INAPLI.

CONCLUSIONI

PREMESSA

Le gestioni finanziarie dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), sono state già oggetto di relazioni al Parlamento a partire dall'esercizio 1964 per il primo e dall'esercizio 1961-62 (1) per il secondo. L'ultima relazione, unica per i due enti (come la precedente) e che qui si richiama, ha interessato la gestione finanziaria dell'esercizio 1970 (2).

Con la presente, pur un'unica relazione, la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito a tutto l'esercizio 1977.

Quanto alle gestioni finanziarie dell'ENALC, il referto viene reso allo stato degli atti, non essendo a tutt'oggi pervenuti a questa Corte, da parte del citato ente, i consuntivi degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 della gestione ordinaria (cfr. parte prima, nn. 4 e 5).

Per le gestioni dell'INAPLI, la stessa situazione si verifica per la mancata resa del consuntivo 1977.

La Corte, che non ritiene possibile l'acquisizione di tali documenti contabili in un ragionevole periodo di tempo, non frappone ulteriori indugi nel rendere il proprio referto.

Si precisa qui che, successivamente al 1976, l'operatività dei due Enti, conseguentemente ai trasferimenti di competenze alle Regioni, a statuto ordinario ed a statuto speciale, iniziatisi nell'anno 1972 e con i provvedimenti che in seguito si andranno ad indicare (cfr. parte prima, n. 1) si è ridotta, per l'ENALC, al solo territorio delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta e, per l'INAPLI, a quello della sola Regione Sicilia.

Ne è derivato che l'attività di liquidazione, iniziata nel detto 1972 e poi estesa a mano a mano che i sopravvenuti provvedimenti di trasferimento facevano cessare quella istituzionale nel territorio delle varie Regioni, costituisce, al momento, una parte notevole dei compiti cui gli enti attendono, mentre, di converso, può

(1) Inizialmente l'esercizio finanziario dell'INAPLI coincideva con i termini dell'anno addestrativo. In seguito fu adeguato ai termini dell'anno solare.

(2) Cfr. relazione al Parlamento sulle gestioni finanziarie dell'ENALC e dell'INAPLI per l'esercizio 1970. Atti Parlamentari, V legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, nn. 5 e 70.

ben affermarsi che la molto ridotta attività istituzionale residuata nel territorio delle citate due Regioni, ha privato gli Enti stessi di ogni importanza a livello nazionale.

Alle citate attività, di liquidazione e di prosieguo di quelle istituzionali, attende, ora, dall'ottobre 1977, un commissario liquidatore unico per i due Enti, affiancato da un comitato di vigilanza (3) (cfr. parte prima, n. 2 « gli organi » e n. 5 « gli interventi della Corte dei Conti »).

Quanto alla mancata inclusione dell'ENALC e dell'INAPLI nell'elenco di enti necessari, allegato alla legge n. 70 del 1975, si osserva che tale circostanza non sembra rendere operante il principio affermato all'art. 2 di tale legge sulla loro soppressione di diritto in quanto Enti non riconosciuti utili successivamente nel triennio previsto dalla stessa legge, atteso che la sopravvivenza di detti ENALC ed INAPLI è da ritenere essere stata già esclusa anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 prima e, poi, con gli ulteriori decreti di trasferimento e con il graduale instaurarsi della fase liquidatoria (4).

Nella presente relazione la Corte, oltre che fermarsi sulle gestioni finanziarie, fornire altresì, sotto ogni altro aspetto, utili elementi sulla vita dei due Enti fino a data corrente.

(3) Tali due organi provvedono, altresì, per le analoghe attività concernenti l'Istituto nazionale addestramento settore artigiano (INIASA), Ente questo mai sottoposto al controllo della Corte dei conti - cfr. Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1968 e 1969, Atti Parlamentari, V legislatura, doc. XV, n. 5 e 77 - Camera dei deputati.

(4) In foglio del 15 marzo 1976, il Ministero del tesoro, nel contesto di osservazioni in tema di personale, considera che sia l'ENALC che l'INAPLI debbono essere considerati « Enti già soppressi e solo in via residuale ancora operanti in alcune delle Regioni a statuto speciale ».

PARTE PRIMA

NOTAZIONI GENERALI

1) *Il trasferimento dei compiti istituzionali.*

I. — Con decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, di « trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale », all'articolo 2, furono trasferiti a dette Regioni anche i compiti svolti dall'INAPLI, dall'ENALC (e dall'INIASA). Lo stesso articolo 2 stabilì, poi, che « il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salva un'aliquota da destinare » alle residue funzioni statali e una quota « di quello addetto agli uffici centrali », fossero trasferiti alle Regioni nel cui territorio erano situate tali sedi.

Il restante personale degli uffici centrali sarebbe stato trasferito all'INPS o ad altri organismi pubblici.

Ancora l'articolo 2 stabilì che i beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti e destinati alle attività di addestramento e perfezionamento dei lavoratori fossero trasferiti al patrimonio delle suddette Regioni.

In attuazione di dette disposizioni, con decreto ministeriale 28 luglio 1972, il personale degli uffici centrali dell'INAPLI e dell'ENALC (oltreché dell'INIASA), salvo un'aliquota di settantacinque unità da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, fu trasferito all'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1972. Un'aliquota del predetto personale, non superiore al numero di cento unità, veniva comandato a prestare servizio « presso gli organi preposti alla liquidazione » degli stessi INAPLI ed ENALC per le esigenze connesse alla citata liquidazione e per l'espletamento dei compiti relativi al pro-

(5) Cfr. Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENALC e dell'INAPLI per l'esercizio 1970. Atti Parlamentari, V legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, nn. 5 e 70, pagg. 7 e 8.

siegua della ordinaria attività addestrativa nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1972, sulla base di elenchi descrittivi ad esso decreto allegati, furono trasferiti al patrimonio delle Regioni a statuto ordinario i beni mobili ed immobili di cui già si è fatto cenno.

II. — Successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972, la materia dell'addestramento e del perfezionamento dei lavoratori è stata oggetto, gradualmente, di ulteriori trasferimenti nella competenza anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Si sono avuti, nell'ordine, i seguenti provvedimenti interessanti oltre che lo Stato anche gli Enti in questione.

a) Con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, si è avuto detto trasferimento per le province autonome di Trento e Bolzano. Il personale è stato trasferito con decreti ministeriali 13 febbraio 1975, 16 giugno 1976 e 8 aprile 1977; i beni mobili ed immobili con decreto ministeriale 15 giugno 1974.

b) con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è stato attuato il trasferimento per la Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Il personale è stato trasferito con decreto ministeriale 3 agosto 1976; i beni mobili ed immobili con decreto ministeriale 22 settembre 1976.

c) Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, si è avuto il trasferimento per la Regione a statuto speciale Sardegna. Il personale è stato trasferito con decreti ministeriali 19 febbraio, 14 luglio, 21 luglio 1976 e 20 gennaio 1978; i beni mobili ed immobili, con decreti ministeriali 2 marzo e 17 aprile 1976.

Di conseguenza ai citati provvedimenti, l'attività ordinaria dei due Enti continua ora, come già si è precisato, nel solo territorio delle Regioni a statuto speciale Sicilia per l'INAPLI mentre, per l'ENALC, continua sia in detta Regione sia in quella della Valle d'Aosta.

Quanto alla Regione Sicilia, va annotato che con la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, la materia in esame era stata già assunta nelle competenze della stessa Regione, salvo ad avvalersi anche degli stessi INAPLI ed ENALC, « fino a quando le norme di attuazione dello statuto regionale » non avrebbero regolato lo stato giuridico del personale di detti Enti (e dell'INIASA).

Occorre, da ultimo, citare il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 24 luglio 1977, di « attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 », che, tra l'altro, ha completato — implicitamente ribadendo quanto già operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 — il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di « istruzione artigiana e professionale ».

2) *Gli organi.*

In connessione ai trasferimenti di competenza nella materia già di competenza dell'INAPLI e dell'ENALC (e dell'INIASA) si sono avuti i provvedimenti di nomina, nelle stesse persone, di nuovi ed unici organi degli enti, chiamati variamente ora a svolgere congiuntamente ora separatamente gli adempimenti connessi sia alla liquidazione sia al prosieguo delle attività ordinarie man mano ridotti a causa dei sopravvenuti decreti presidenziali e ministeriali in precedenza richiamati (6).

Si sono pertanto avuti i seguenti provvedimenti:

il decreto ministeriale 8 giugno 1972 di nomina del commissario liquidatore, preposto sia all'attività di liquidazione in relazione al trasferimento delle competenze alle Regioni a statuto ordinario, sia al « prosieguo dell'ordinaria attività » fino a quando sarebbe stata adeguata la legislazione in materia;

il decreto ministeriale 24 marzo 1973 di nomina di due distinti commissari l'uno per l'attività di liquidazione, l'altro per il citato prosieguo dell'attività ordinaria;

il decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ed il decreto ministeriale 3 agosto 1976 di nomina del commissario liquidatore (7), in luogo di quello straordinario, per le cessate attività degli enti rispettivamente nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Sardegna con il primo e Friuli Venezia-Giulia con il secondo;

il decreto ministeriale 27 ottobre 1977, di nomina di un commissario liquidatore, nella persona del precedente commissario straordinario, per le attività tutte di liquidazione dell'INAPLI e per quelle residue ordinarie nella Regione a statuto speciale Sicilia;

il decreto ministeriale 27 ottobre 1977, di nomina di un commissario liquidatore, nella stessa persona del precedente indicato nel decreto di pari data, per le attività tutte di liquidazione dell'ENALC e per quelle residue ordinarie nelle regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta.

Gli ultimi due provvedimenti, resisi necessari anche dalle dimissioni del precedente commissario liquidatore, affidavano al nuovo commissario anche il compito di graduale restituzione all'INPS del personale comandato.

(6) Cfr. relazione della Corte sulle gestioni finanziarie dei due enti per gli esercizi 1968 e 1969. Atti parlamentari, V legislatura, Doc. XV, nn. 5 e 77, Camera dei deputati, pag. 8. In tema di organi veniva fatto cenno alla circostanza che, con decreti ministeriali del 31 marzo 1971 erano stati nominati, nelle stesse persone, un commissario straordinario e due vice commissari straordinari, col compito di provvedere alla ristrutturazione degli enti « in relazione alle competenze spettanti alle regioni in materia di formazione professionale dei lavoratori ».

(7) Nella persona di quello già in precedenza nominato.

Per il controllo sulle gestioni e con provvedimenti, sempre unici per i citati enti e nelle stesse persone, si sono avute le seguenti nomine:

con decreto ministeriale 21 settembre 1972, di un comitato di vigilanza per la gestione dell'attività di liquidazione nelle Regioni a statuto ordinario;

con decreto ministeriale 9 aprile 1973, di un collegio sindacale per il controllo delle gestioni connesse al prosieguo delle attività ordinarie; quanto a tale provvedimento, va detto che, si ritenevano cessati dalle funzioni i precedenti collegi sindacali dell'ENALC e dell'INAPLI, già nominati con rispettivi decreti ministeriali dell'11 novembre 1971 e del 17 febbraio 1971, a far tempo dal 1° luglio 1972 » data che si assumeva essere stata quella d'inizio dell'attività del comitato di vigilanza. Tale comitato, invece, era stato nominato soltanto il 21 settembre 1972;

con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 3 agosto 1976, di nomina del già esistente comitato di vigilanza, anche per il controllo delle attività di liquidazione nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, di nomina sempre del cennato comitato di vigilanza, per lo svolgimento di tutti i compiti di controllo sia per le gestioni di liquidazione sia per quella residua delle attività ordinarie. Cessava, contestualmente, l'attività del Collegio dei sindaci già nominato per il controllo di tali residue attività.

3) *La materia del personale presso l'INAPLI.*

I. — In tema di personale, la Corte, nella precedente relazione (8) e per i motivi che qui integralmente si richiamano, censurò alcune delibere adottate dall'Ente nel 1971 con le quali, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 e dell'articolo 117 del regolamento del personale (9), venivano trasformati a tempo indeterminato, in assenza delle prescritte condizioni, rapporti di lavoro già sorti a tempo determinato.

Detta illegittimità, si è ulteriormente verificata in rapporto alle delibere n. 250 del 7 ottobre 1971, n. 266-bis del 14 ottobre 1971,

(8) Cfr. *ibidem*, Relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1970 (pagina da 9 a 13) ed i precedenti ivi citati.

(9) Tale articolo prevedeva che, in caso di aumento dell'attività addestrativa, ovvero per esigenze di servizio a cui non era possibile far fronte col personale di ruolo, poteva essere autorizzato il Presidente ad assumere personale « temporaneo » con l'osservanza delle norme previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 358 del 22 dicembre 1971 e n. 520 del 20 aprile 1972 (10) e per la parte in cui le citate norme sono state violate.

La motivazione di tali delibere fa, tra l'altro, richiamo oltre che all'accordo sindacale sottoscritto il 13 maggio 1971 (11) alla circostanza che con esse delibere si trasformano — ricorrendo le esigenze di servizio — i rapporti di lavoro a tempo determinato già sorti nei riguardi di dipendenti e protrattisi anche per meno di tre o due precedenti periodi e senza precisare, per ciascuno degli stessi dipendenti, quanti di tali periodi si fossero già esauriti e se le riassunzioni si fossero verificate nei termini prescritti dalla stessa legge del 1962 (12).

Va fatto presente, e con particolare riguardo alla delibera numero 520 del 20 aprile 1972, che all'epoca era già entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 che, all'articolo 2, nel disciplinare il passaggio del personale alle Regioni, prevede che esso « conserverà integralmente la posizione giuridico-economica acquisita ». La Corte ebbe a precisare, nella precedente relazione (13), « che l'applicazione di tale normativa può riferirsi esclusivamente a posizioni legittimamente acquisite... ».

E va ancora precisato che lo stesso articolo 2, faceva poi ben salva la posizione del personale che avesse in atto un rapporto di

(10) L'esistenza di tali delibere è stata appresa successivamente alla relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1970 ed a seguito di rilievi del Collegio dei revisori. Va annotato che, in relazione al citato articolo 117, sono stati assunti dall'INAPLI, e con contratto a termine nel 1971 e 1972, n. 254 istruttori e n. 142 dipendenti per mansioni amministrative e subalterne. Con riferimento ad assunzioni del genere, il Ministero vigilante con fonogramma n. 147309 del 1971, fece presente, tra l'altro, che l'Ente doveva sottoporre a ratifica dello stesso ogni delibera. Non si conosce se tutte le delibere adottate nel 1972 siano state però assoggettate a tale procedura.

Va però detto che, con fogli del 31 dicembre 1971 e del 16 giugno 1972, il « Gabinetto » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ratificava assunzioni « a tempo indeterminato o a termine » effettuate a tutto il 16 maggio 1972. Tali assunzioni, per le quali l'autorità di vigilanza non faceva alcun riferimento né a delibere dell'Ente né al tipo di rapporto di lavoro che si instaurava, concernevano complessivamente n. 102 dipendenti delle carriere amministrative oltre che subalterni.

Comunque, per quanto attiene alle delibere che dovrebbero riguardare anche trasformazioni di rapporti a tempo indeterminato, è da escludere che possa trattarsi di quelle citate nel testo, atteso che esse erano relative a personale istruttore.

È da annotare ancora che, con foglio del 24 luglio 1974, il citato Ministero vigilante, fece presente all'Ente di non doversi più procedere ad ulteriori assunzioni di personale a termine, atteso che, il trasferimento alle Regioni dei compiti istituzionali, non poteva comportare un ampliamento delle relative attività.

(11) In relazione a tale accordo, sottoscritto anche dal Ministero vigilante e che prevedeva le trasformazioni in questione anche in assenza delle condizioni di legge, la Corte ne rilevò (a pagina 11 della precedente relazione) l'ininfluenza sul piano giuridico, non essendo stato recepito, tale accordo, a titolo di modifica della normativa regolamentare.

(12) Da un elenco trasmesso è dato desumere che la maggior parte di tali rapporti erano iniziati soltanto nel 1970 e nel 1971.

(13) Cfr. *ibidem*, relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1970, pagina 13.

lavoro a termine sorto anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10, prevedendo che in relazione alle attività addestrative si sarebbe proceduto « alla sistemazione » di detto personale (14).

II. — In relazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 (cfr. parte prima, n. 1), il personale dell'INAPLI in servizio presso le sedi periferiche e trasferito alle Regioni a statuto ordinario, ammonta a complessive n. 1.775 unità.

Il personale della sede centrale trasferito all'INPS ed alla Regione Lazio, ammonta a n. 171 e n. 44 unità rispettivamente.

Alla data del 3 giugno 1972, per lo svolgimento delle residue attività istituzionali nelle Regioni a statuto speciale, il personale dell'Ente ammontava a n. 335 dipendenti di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Per lo svolgimento delle attività di liquidazione e normali della sede centrale, l'Ente utilizzava, alla stessa data, n. 100 dipendenti comandati dall'INPS, che però provvedevano anche per le gestioni dell'ENALC (oltre che dell'INIASA).

Sopravvenuti poi i trasferimenti di personale anche alle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, il numero dei dipendenti impiegati nello svolgimento di dette residue attività si è ulteriormente ridotto.

3-bis) La materia del personale presso l'ENALC.

I. — Nella precedente relazione (15), così come per l'INAPLI e per i motivi che, per l'ENALC, riguardavano in particolare la sola violazione dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 (16) (e per le considerazioni comuni che concernevano il già citato accordo sindacale del 1971 oltre che il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972), la Corte censurò alcune delibere adottate dall'Ente nel 1971 per analoghe trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti già instaurati a termine.

In seguito la Corte è però venuta a conoscenza, attraverso i fogli 13 dicembre 1971 e 16 giugno 1972 dell'autorità di vigilanza (cfr. n. 3, in nota, a proposito dell'INAPLI), senza però aver noti-

(14) Al che l'Ente ha provveduto con delibera n. 586 del 21 giugno 1972 (relativa a 171 dipendenti), approvata dall'autorità di vigilanza in data 17 luglio 1972.

Ulteriori delibere relative a trasformazioni dei rapporti di lavoro si sono avute nel 1974 e nel 1975 e per personale in servizio presso l'Ente venutosi a trovare nelle condizioni di legge.

(15) Cfr. *ibidem*, relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1970, pagine da 12 a 13.

(16) Atteso che l'ENALC non ha mai avuto un regolamento del personale debitamente approvato dal Ministero vigilante eccezion fatta per un regolamento del personale dei centri alberghieri, personale assunto però in base alle norme sul collocamento al lavoro.

zie precise sulle delibere adottate e senza poter distinguere quali fossero i rapporti di lavoro che si instauravano a termine o si trasformavano a tempo indeterminato, che la stessa autorità ratificava l'assunzione (« effettuata a termine o a tempo indeterminato ») di complessive n. 170 unità avvenuta a tutto il 16 maggio 1972 (escluse altre assunzioni relative al personale dei centri alberghieri) (17).

Al riguardo, la censura sollevata nei riguardi delle sostanziali analoghe delibere dell'INAPLI, non può che essere qui confermata per quelle trasformazioni avvenute in violazione dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 (18).

II. — L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 prescriveva che per il personale da trasferirsi alle Regioni a statuto ordinario, qualora non fosse in vigore la relativa regolamentazione organica, si sarebbe dovuto provvedere con apposite delibere commissariali, soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, per l'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto alla data di entrata in vigore del citato decreto.

L'ENALC, che trovavasi nella condizione di non avere tale regolamentazione, esclusa fatta per il personale dei centri di addestramento alberghiero, provvedeva con delibera commissariale del 31 maggio 1972 al citato allineamento, riferito alle posizioni del personale INAPLI risultanti dal regolamento di tale Ente approvato con decreto interministeriale del 13 maggio 1968.

La delibera, come prescritto, veniva approvata in data 17 giugno 1972.

In seguito, intervenute alcune note dell'aprile 1974, del 26 febbraio e del 15 marzo 1976 del Ministero del tesoro dirette a quello del lavoro e della previdenza sociale — e per conoscenza a questa Corte — e relative a questioni connesse alla posizione giuridica ed al trattamento economico del personale dell'ENALC in servizio nelle Regioni a statuto speciale, questa stessa Corte veniva edotta della circostanza che l'allineamento di cui alla precitata delibera del 31 maggio 1972 era stato operato appunto anche con riguardo al citato personale (19), non destinatario della disposizione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972.

(17) Cfr. paragrafo 3) a proposito dell'analogica vicenda dell'INAPLI quanto al contenuto del foglio 24 luglio 1974 - in nota - sul divieto di ulteriori assunzioni.

(18) La citata questione fu tra l'altro, oggetto di interrogazione al Senato ed alla Camera dei deputati (resoconto sommario n. 33 dell'11 settembre 1972 - Senato e resoconti sommari n. 23 e 24 del 2 e 3 ottobre 1972 - Camera dei deputati).

(19) La delibera 31 maggio 1972 conteneva, sia pure motivando di essersi esaminato tutte le posizioni dei singoli dipendenti e di darsi così applicazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10, un semplice elenco di persone dal quale non era dato conoscere se prestassero o meno servizio soltanto nelle regioni a statuto ordinario.

Nella citata nota del 15 marzo 1976, il Ministero del tesoro osservava pure che per gli stessi motivi aveva espresso sempre il proprio avviso ne-

La questione veniva anche in evidenza per un intervento di questa Corte — ufficio di controllo sugli atti Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento —, diretto a rilevare la illegittimità dei provvedimenti emanati dalla Provincia autonoma di Trento nel 1976, di inquadramento del personale ENALC trasferito, in quanto tali provvedimenti procedevano dalla suddetta delibera commissariale del 31 maggio 1972 di allineamento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (20) interveniva nella vicenda, facendo presente di non avere ignorato a suo tempo l'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972, ma che « ragioni di equità ed opportunità amministrativa » non avevano potuto far ignorare la posizione giuridico-economica di quel personale operante nelle Regioni a statuto speciale « che, esclusivamente per la diversa distribuzione territoriale degli Enti, avrebbe dovuto subire una evidente disparità di trattamento ».

Il Ministero del tesoro, da parte sua, faceva presente a quello del lavoro e della previdenza sociale, di avere da tempo sollevata la stessa eccezione sollevata dalla Corte in sede di competenza regionale, e che il decreto del 13 febbraio 1975 di trasferimento del personale doveva essere oggetto di « revisione ».

Quanto all'approvazione della citata delibera commissariale del 31 maggio 1972, lo stesso Ministero rendeva noto che la propria « adesione » faceva « esplicito riferimento all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 ».

Per gli stessi motivi, interveniva ancora da ultimo il Ministero del tesoro nel novembre 1977, richiamando alcune decisioni del Consiglio di Stato con le quali, peraltro, era stata « generalmente dichiarata l'illegittimità dei criteri di allineamento a suo tempo adottati in difformità dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 ».

Tanto premesso, la Corte, nel rilevare che nella materia, sono di esatta valutazione giuridica le considerazioni svolte dal Ministero del tesoro prima e i rilievi della stessa Corte in sede regionale, poi (21), non può che considerare come tutta la questione vada ad inserirsi, a corollario, in quella iniziale, sempre rilevata dalla Corte, di non aver mai avuto l'ENALC un proprio regolamento del personale debitamente approvato dall'autorità di vigilanza (con la salvezza di quello dei centri alberghieri) e di essersi quindi trovato, prima tutto il personale e, poi, quello che man mano, e fino a data corrente, non è stato ancora trasferito alle Regioni a statuto ordi-

gativo sulla concessione al personale dell'ENALC dei premi di rendimento 1973 e 1974 e di indennità speciali previste per il personale dell'INAPLI. Tali premi risultano comunque erogati. Trattasi, sostanzialmente, delle due mensilità aggiuntive del personale dell'INAPLI.

(20) Cfr. *infra*, parte prima, n. 1/II.

(21) Tali rilievi hanno portato alla modifica, con decreto ministeriale 8 aprile 1977, del precedente decreto ministeriale 13 dicembre 1975, fissando la data di allineamento delle funzioni giuridico-economiche dei dipendenti trasferiti a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973.

nario ed a quelle a statuto speciale, in una posizione « di fatto » (22), quand'anche assistita da tutta una serie di acquisizioni di diritti sul piano economico e giuridico.

III. — In relazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, il personale dell'ENALC in servizio presso le sedi periferiche e trasferito alle Regioni a statuto ordinario, ammonta a complessive n. 1094 unità.

Il personale della sede centrale trasferito all'INPS ed alla Regione Lazio ammonta a rispettive n. 101 e 4 unità.

Alla data del 30 giugno 1972, per lo svolgimento delle residue attività istituzionali nelle Regioni a statuto speciale, il personale dell'Ente ammontava a n. 346 unità.

Per la sede centrale, la situazione, sempre al 30 giugno 1972, è quella riferita a proposito dell'INAPLI.

Sopravvenuti, poi, i trasferimenti di personale anche alle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, anche per l'ENALC, il numero dei dipendenti impiegati nello svolgimento di dette residue attività si è ulteriormente ridotto.

4) *Il preventivi ed i consuntivi — Il ritardo delle deliberazioni.*

I. — I provvedimenti di trasferimento dei compiti istituzionali dell'ENALC e dell'INAPLI nelle competenze regionali e quelli, di pari passo, di trasferimento di personale e del patrimonio (23) oltre che quelli di nomina sia degli organi di liquidazione o straordinari sia degli organi di controllo interno, hanno creato problemi notevoli connessi ora alla necessità mutevole di riorganizzazione dei servizi, ora di interferenza fra le attività di liquidazione e quelle di prosieguo delle attività ordinarie, ora di direttiva e controllo delle gestioni, problemi, questi ultimi, collegati specie al succedersi degli organi nelle rispettive funzioni variamente prima unificate, poi disgiunte, infine ancora unificate.

Se a ciò si aggiunge la circostanza di una perdurante incertezza sui mezzi finanziari a disposizione dei due enti, in presenza di un ricorrente ritardo sia nella determinazione sia nell'erogazione dei

(22) Nelle precedenti relazioni, la Corte segnalò di volta in volta singole delibere, approvate o meno dalle autorità di vigilanza, in tema di trattamento economico.

(23) A sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, istitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), il patrimonio dell'ENALC e dell'INAPLI (oltre che dell'INIASA), per la parte non trasferita alle Regioni e non destinata allo svolgimento dell'attività istituzionale passata nelle nuove competenze, diventa patrimonio di detto Istituto.

Al momento, è stato trasferito all'ISFOL un solo appezzamento di terreno in comune di Albano (cfr. relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ISFOL per gli esercizi 1974 e 1975, in corso di pubblicazione).

vari contributi statali (24), può ben definirsi la situazione che ne è derivata, quale permeata da una emergente confusione e con riflessi sul piano dei risultati contabili finanziari e patrimoniali oltre che di quelli delle residue attività istituzionali perseguite.

Per ciò che attiene i documenti contabili di esercizio va rilevato che i preventivi ed i consuntivi di entrambi gli Enti, sono stati deliberati, e specie quelli successivi al 1971 ed a parte quelli del 1972 che sono stati riferiti a due distinti semestri (25), con ritardi abnormi. Sono stati violati tutti i termini statuari (26) con la conseguenza, quanto ai preventivi, che la maggior parte delle gestioni sono state iniziate e condotte senza limiti giuridicamente prefissati e, a volte, senza che nemmeno successivamente i relativi preventivi fossero approvati. In alcuni casi, anzi, i documenti contabili in questione sono stati esplicitamente non approvati. I consuntivi, poi, hanno registrato situazioni amministrative e di residuo in momento ormai lontano dalla data di riferimento.

Va rilevato, in ordine alla pronuncia su alcuni consuntivi, che il Ministero vigilante si è più volte limitato, richiamando i rilievi degli organi di controllo interno, a far presente di non ritenere di alcuna pratica utilità la valutazione dei risultati di esercizio, stando il ritardo col quale i consuntivi stessi erano stati deliberati.

Al momento, va aggiunto, nemmeno risultano ancora resi i consuntivi ENALC degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 della gestione delle residue attività, nonché il consuntivo INAPLI dell'esercizio 1977 della stessa gestione.

I prospetti che seguono danno conferma dei ritardi accumulati dai due enti, esercizio per esercizio, nel deliberare i preventivi ed i consuntivi, con le date d'invio a questa Corte, e di quelle degli interventi ministeriali (27), quando ci sono stati, nonché con l'indicazione sommaria dei contenuti di tali interventi.

(24) Nelle relazioni di rito che accompagnano i consuntivi ed i preventivi dei due enti sono state sempre richiamate le condizioni particolari in cui le gestioni venivano condotte. Nella precedente relazione della Corte (cfr. *ibidem*, pagina 8) fu ancora una volta evidenziata la « macchinosità del sistema di approntamento di mezzi finanziari ».

(25) Sopravvenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972, le gestioni delle ordinarie attività dei due enti su tutto il territorio nazionale furono chiuse al 30 giugno 1972. Dopo tale data, dal 1° luglio 1972, la gestione delle ordinarie attività residue fu affiancata da una gestione di liquidazione. L'esercizio 1972 si sdoppiò, quindi, in due distinti esercizi semestrali.

(26) La stessa situazione di illegittimità, per quanto possa essere qui opportuno far presente, si è verificata per i preventivi 1977 e 1978 e, a tutt'oggi per i consuntivi 1977.

(27) Si citano soltanto quelli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, il più delle volte, ha recepito le osservazioni ed i rilievi sollevati dal Ministero del tesoro.

GESTIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' — ENALC - PREVENTIVI
(da deliberarsi, a norma di statuto, entro il 30 settembre di ciascun anno)

ESERCIZIO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
data della deliberazione	18-12-1970	6-12-1971	22-6-1973	30-4-1974	15-4-1975	29-4-1976	28-1-1977
data dell'invio alla Corte dei conti	18-2-1971	23-12-1971	24-7-1973	21-6-1974	25-5-1975	7-7-1976	30-3-1977
data della pronuncia ministeriale	6-4-1971	1-8-1972	5-3-1974	27-1-1975	11-2-1976	28-7-1977	28-7-1977
contenuto della pronuncia ministeriale (a)	approva il preventivo invitando, per il futuro, a deliberrarlo nei termini	osservazioni varie e resta in attesa delle determinazioni dell'Ente	approva per- ché l'Ente non ha allegato la relazione commissariale	invita l'Ente a riesaminare il preventivo e ne rileva il ritardo di deliberazione	« prende atto »; rileva il ritardo di deliberazione e l'avvenuta previsione di entrate in misura eccedente le indicazioni ministeriali	non approva stante il preventivo disavanzo e non essendo indicata la copertura dei maggiori oneri	esprime, con riserva, parere favorevole alla approvazione

a) Riferito a quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prescritta dallo statuto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' ISTITUZIONALI — ENALC - CONSUNTIVI

(da deliberarsi, a norma di statuto, entro il 30 aprile di ciascun anno)

[illegible]

data della deliberazione		16-6-1972	19-12-1973	18-10-1975	8-7-1977	non risulta liberato	de- non risulta liberato	de- non risulta liberato	de- non risulta liberato
		.	.	.	.				

**data dell'invio alla Corte dei
conti**

data della riale (a)	pronuncia ministe- riale
1911	1911
1912	1912
1913	1913
1914	1914
1915	1915
1916	1916
1917	1917
1918	1918
1919	1919
1920	1920
1921	1921
1922	1922
1923	1923
1924	1924
1925	1925
1926	1926
1927	1927
1928	1928
1929	1929
1930	1930
1931	1931
1932	1932
1933	1933
1934	1934
1935	1935
1936	1936
1937	1937
1938	1938
1939	1939
1940	1940
1941	1941
1942	1942
1943	1943
1944	1944
1945	1945
1946	1946
1947	1947
1948	1948
1949	1949
1950	1950
1951	1951
1952	1952
1953	1953
1954	1954
1955	1955
1956	1956
1957	1957
1958	1958
1959	1959
1960	1960
1961	1961
1962	1962
1963	1963
1964	1964
1965	1965
1966	1966
1967	1967
1968	1968
1969	1969
1970	1970
1971	1971
1972	1972
1973	1973
1974	1974
1975	1975
1976	1976
1977	1977
1978	1978
1979	1979
1980	1980
1981	1981
1982	1982
1983	1983
1984	1984
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	206

	contenuto della pronuncia mi-	
nisteriale		viene approvato il consuntivo

a) Riferita a quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'approvazione è prevista dallo statuto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INAPLI-PREVENTIVI

(da deliberarsi, a norma di statuto, non oltre il 30 settembre. Tale termine fu correlato all'epoca, all'inizio dell'esercizio finanziario che coincideva con quello dell'anno addestrativo, e dunque col 1° ottobre. In seguito detto inizio fu portato al 1° gennaio, ma è indubbio che i preventivi andavano deliberati in tempo utile, prima dell'inizio dell'esercizio).

GESTIONE DELLE RESIDUE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Esercizio	1971	1972 (b)	1973	1974	1975	1976	1977
Data della deliberazione .	17-12-1970	9-12-1971	25-7-1973	25-3-1974	15-4-1975	29-4-1976	14-4-1977
Data dell'invio alla Corte dei conti	28-12-1970	22-12-1971	25-7-1973	19-4-1974	22-5-1975	9-7-1976	12-5-1977
Data della pronuncia ministeriale (a)	12-7-1971	(b)	5-3-1974	27-1-1975	7-5-1975	19-10-1976	28-7-1977
Contenuto della pronuncia ministeriale	Osservazioni e rilievi	(b)	stando il ritardo col quale il documento era stato deliberato riteneva superfluo formulare eventuali osservazioni	raccomanda oculata gestione	« non ha obiezioni da formulare »	invitava l'Ente ad eliminare il disavanzo. Tale disavanzo veniva successivamente ridotto. Con nota del 28 luglio 1977, le variazioni non venivano però approvate	considera di non essere in grado di esprimere parere favorevole, in considerazione di un previsto disavanzo di lire 267,1 milioni

a) Riferita a quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'approvazione è prevista dal regolamento amministrativo contabile dell'Ente.

b) Il preventivo di tale esercizio è stato poi rielaborato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1972. L'autorità di vigilanza in data 8 ottobre 1973 ha svolto, nel contesto del rilievo sul ritardo di deliberazione, osservazioni e rilievi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' ISTITUZIONALI — INAPLI-CONSUNTIVI

(da deliberarsi, a norma di statuto, entro il 31 marzo, termine questo che all'epoca fu correlato al termine dell'esercizio già fissato al 30 settembre e poi portato al 31 dicembre. È indubbio però, che i consuntivi non possono essere deliberati dopo il termine di deliberazione dei preventivi dell'esercizio successivo).

Esercizio	1971	1972		1973	1974	1975	1976	1977
		(1° sem.)	(2° sem.)					

Data della deliberazione . . . 27-6-1972 9-12-1973 28-1-1975 10-3-1977 8-7-1977 14-10-1977 14-9-1978 non risulta deliberato

Data dell'invio alla Corte dei conti 11-7-1972 10-1-1974 10-2-1975 20-3-1977 15-7-1977 4-11-1977 12-10-1978 —

Data della pronuncia ministeriale (a) 11-12-1972 8-5-1976 4-7-1975 23-4-1977 26-8-1977 3-2-1978 non risulta intervenuta —

Contenuto della pronuncia ministeriale osservazioni e rilievi « nulla da osservare » « non ha obiezioni da formulare »
 rileva il ritardo e non ritiene di esprimere alcuna valutazione in quanto sarebbe priva di qualsiasi pratica utilità. Non approva.

4) Riferita a quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'approvazione è prevista dal regolamento amministrativo contabile dell'Ente.

II. — Le considerazioni e le prospettazioni da ultimo rese, inducono a rilevare, quand'anche debba ammettersi l'esistenza di elementi obiettivi in tanto illegittimo reiterato comportamento di violazione delle norme istituzionali sui termini a deliberare i documenti contabili di esercizio — termini posti in funzione della regolarità delle gestioni e dei controlli sulle stesse — che l'azione ministeriale, in presenza dell'evidente disfunzione già in atto con le gestioni 1972 e 1973, non è stata né tempestiva né di incidente idoneità e proficuità.

E ciò, atteso che da alcune delle relazioni degli organi di controllo interno, sia sui preventivi sia sui consuntivi, era desumibile, specie in ordine agli oneri di funzionamento ed alla provvista dei mezzi finanziari, tutta una serie di osservazioni, che avrebbero dovuto comportare — men che semplici richiami a rimuovere le situazioni evidenziate ed a deliberare nei termini i citati documenti — adeguati e penetranti interventi diretti a censurare, esplicitamente, e con l'eventuale prosieguo di accertamenti sul grado di responsabilità degli amministratori, il comportamento dagli stessi tenuto nella condotta delle gestioni e per gli squilibri che ne potevano risultare.

Si aggiunga, per quanto potesse essere poi connessa a detti squilibri l'azione della stessa autorità di vigilanza, che (si cita a titolo esemplificativo) il Collegio dei Revisori dei conti, nella relazione sul preventivo 1975 dell'INAPLI, gestione delle residue attività, pose in evidenza come l'Ente, sconsueto di quali mezzi finanziari avrebbe potuto disporre, era costretto alla richiesta di credito bancario (28) e che, dunque, erano necessari provvedimenti ministeriali intesi ad eliminare « gravissimi oneri finanziari ».

Lo stesso Collegio, quanto al preventivo 1976, faceva presente di non poterlo approvare.

Anche per l'analoga gestione ENALC dell'esercizio 1976, sempre lo stesso Collegio, faceva presente di non poterlo approvare, stante il disavanzo col quale la gestione si sarebbe chiusa.

5) *Gli interventi della Corte dei conti (29).*

In presenza della suddescritta situazione, la Corte ha esercitato i propri poteri di intervento, a sensi dell'articolo 8 della legge

(28) La Corte, nella relazione sulle gestioni finanziarie 1968 e 1969 (cfr. *ibidem*, pagina 8) fece presente, come nel passato, che l'attività continuava a svolgersi « sempre che gli Enti avessero tempestiva cognizione della maggior parte dei fondi disponibili » atteso il ritardo col quale venivano assegnati, il che comportava « il ricorso alle anticipazioni bancarie e, perciò, l'accollo di oneri per interessi passivi ».

Ed appare qui opportuno sottolineare ancora che la Corte, fin dalla relazione sulla gestione dell'INAPLI dal 1961/1962 al 1964/1965 - Atti Parlamentari, IV legislatura, Senato della Repubblica, doc. 29-247, pagina 11 - mise peraltro ben in evidenza di dover aderire all'istanza dell'Ente « di una predeterminazione dei contributi e di una tempestiva corresponsione delle somme, che costituiscono la necessaria premessa per un'adeguata programmazione dell'attività di istituto ed un ordinato ed economico svolgimento della gestione ».

(29) Va detto che gli organi di controllo interno hanno continuamente sollecitato l'elaborazione dei preventivi e dei consuntivi.

n. 259 del 1958 (30), producendo nei confronti dell'ENALC, per violazione dell'articolo 4 di detta legge, le determinazioni di rilievo n. 1231 del 29 aprile 1975 e n. 1330 del 18 gennaio 1977; nei confronti dell'INAPLI e per violazione della stessa norma n. 1232 del 29 aprile 1975 e 1331 del 18 gennaio 1977.

Le determinazioni del 1975 censuravano, tra l'altro, il comportamento dell'ENALC per il mancato invio dei consuntivi del secondo semestre 1972 e del 1973; dell'INAPLI quanto al consuntivo del 1973. Le determinazioni del 1977 censuravano, per il primo Ente, il mancato invio, ancora del consuntivo 1973 e di quelli 1974 e 1975; per la gestione delle attività ordinarie pure per il secondo Ente la censura investiva il mancato invio dei consuntivi degli stessi esercizi.

In entrambe le determinazioni del 1977 la Corte richiedeva agli enti di far pervenire entro sei mesi dalla data delle stesse determinazioni i documenti contabili mancanti e richiedeva, altresì, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed al Ministro per il tesoro « ove perdurasse, trascorso inutilmente il termine predetto, l'illegittimo comportamento... l'adozione di provvedimenti sostitutivi nell'esercizio dei poteri di vigilanza ».

Successivamente la Corte, in data 6 ottobre 1977, faceva presente ai due citati Ministeri che la violazione dell'articolo 4 della legge n. 259 del 1958 si era pure verificata in rapporto alla mancata produzione, da parte di entrambi gli enti, dei consuntivi 1976.

Nel frattempo la stessa situazione va riferita ai consuntivi 1977.

Va detto che, in data 14 dicembre 1977, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel prospettare a questa Corte le difficoltà « croniche » in cui si dibattevano i due enti (specie il personale idoneo ad attendere alle operazioni contabili e di « commistione di competenze tra i due commissari ») faceva presente che « al fine di compiere ogni possibile sforzo per ovviare alle cennate difficoltà ed allo scopo di consentire alle gestioni di ottemperare ai restanti adempimenti » era venuto, « di concerto con quello del tesoro... nella determinazione di procedere alla unificazione delle stesse attraverso il conferimento... » al già commissario straordinario dell'incarico di commissario liquidatore dei due enti (cfr. parte prima, n. 2, « gli organi »); ciò avrebbe comportato uno snellimento dei servizi e delle procedure.

Occorre ancora far qui presente che in precedenza da parte del commissario straordinario preposto allo svolgimento delle attività residue ordinarie, era stato reso tra l'altro noto, in data 4 novembre 1977, che specie per l'ENALC, era difficile ottenere la definizione delle contabilità da parte dei dipendenti trasferiti alle Regioni a statuto speciale.

6) *Le risultanze di fine esercizio.*

Tanto fin qui considerato e rilevato, la Corte, per ciò che attiene agli aspetti contabili delle gestioni dal 1971 al 1977, si soffer-

(30) A parte gli interventi istruttori diretti a chiedere di volta in volta lo stato di elaborazione dei consuntivi oltre che dei preventivi.

merà ora, ente per ente e per dati complessivi, sugli elementi di maggior rilievo di tali gestioni - tratti dai consuntivi prodotti dagli enti - e, ove necessari, con le necessarie osservazioni; vien fatto fin d'ora rinvio alle relazioni di rito degli organi amministrativi e di controllo per i dati di dettaglio.

Non saranno svolte considerazioni di raffronto tra i dati dei diversi esercizi, atteso che essi vanno di volta in volta a riferirsi a situazioni gestionali mutate in funzione della riduzione delle attività istituzionali, motivo questo che non rende interessante, ai fini di che trattasi, il raffronto stesso.

PARTE SECONDA

*LE GESTIONI FINANZIARIE DELL'ENALC E DELL'INAPLI DAL 1971 AL 1977, RIFERITE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI*1) *Le gestioni ENALC.*

I — *Il rendiconto finanziario.* — Vengono di seguito prospettate le risultanze complessive di tale rendiconto per gli esercizi dal 1971 al 1977 tratte dai consuntivi a tutt'oggi pervenuti.

II — *L'accertamento dell'entrata.* — Le entrate dell'ENALC, quanto alle « correnti », attengono, in massima parte ai contributi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non danno luogo a particolari considerazioni.

Le entrate per partite di giro e per contabilità speciali attengono, per tali contabilità (e, naturalmente, in uscita) oltre che alla gestione dei centri alberghieri, ai finanziamenti del fondo addestramento professionale dei lavoratori e da terzi per svolgimento delle attività addestrative (31) e sono passate dai milioni 6.055,0 del 1971 ai milioni 1.306,1 del 1973.

In relazione ai citati finanziamenti — e così per le corrispondenti spese — va precisato che i consuntivi dell'Ente registrano i soli movimenti relativi all'anno addestrativo (32). Quello che però occorre ancora una volta osservare è che la inclusione nelle partite di giro, attesa la loro generalità, « nulla rileva a fini conoscitivi e quindi di controllo », anche se la gestione di tali finanziamenti è illustrata in allegati allo stesso consuntivo (33) e, quanto agli esercizi in esame, soltanto per il 1971 e per il 1972, primo semestre.

(31) Va precisato che gli stessi finanziamenti sono invece registrati dall'INAPLI tra le entrate correnti.

(32) Cfr. *ibidem*, Relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1970, pagina 15.

(33) Negli esercizi successivi, oltre alla mancanza di tali allegati, nemmeno le relazioni di rito forniscono esaurienti cenni su tali gestioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RENDICONTO FINANZIARIO ENALC

(in milioni di lire)

Esercizio	1970 (a)	1971	1972 (b)	1972 (2° sem.) (b)	1973	1974	1975	1976	1977
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA									
Corrente ordinaria e straordinaria . . .	3.743,4	3.583,7	3.384,1	652,4	1.001,0	—	—	—	—
Per movimento di capitali	1,3	2,7	3,3	—	—	—	—	—	—
Per partite di giro ordinarie, straordinarie e per contabilità speciali	7.871,4	7.207,5	1.799,2	933,3	1.867,6	—	—	—	—
Totale entrata . . .	9.616,1	10.793,9	5.186,6	1.585,7	2.868,6	—	—	—	—
Disavanzo dell'esercizio . . .	—	126,2	—	—	55,8	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	9.616,1	10.920,1	5.186,6	1.585,7	2.924,4	—	—	—	—
IMPEGNO DELLA SPESA									
Corrente ordinaria e straordinaria . . .	2.851,8	3.422,8	2.108,0	386,8	1.055,5	—	—	—	—
Per movimento di capitali	748,3	289,7	526,6	1,0	1,3	—	—	—	—
Per partite di giro ordinarie, straordinarie e per contabilità speciali	5.871,4	7.207,5	1.799,2	933,3	1.867,6	—	—	—	—
Totale spesa . . .	9.471,5	10.920,1	4.434,6	1.321,2	2.924,4	—	—	—	—
Avanzo di esercizio . . .	144,6	—	752,0	264,5	—	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	9.616,1	10.920,1	5.186,6	1.585,7	2.924,4	—	—	—	—

a) Rispetto al 1971, ultimo esercizio nel quale l'Ente ha svolto, e per l'intero anno, la propria attività nella pienezza delle proprie competenze a livello nazionale, appare utile esporre, per raffronto, anche i dati dell'esercizio 1970.

b) Cfr. parte prima, n. 4/I sullo sdoppiamento in due esercizi semestrali dell'esercizio annuale 1972.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nelle partite di giro ordinarie va considerata l'entrata di lire 336,0 milioni nel 1973 per anticipazioni dalla gestione di liquidazione.

III - *L'impegno della spesa.* — Meritano menzione, tra quelle correnti, le spese per personale che risultano, negli esercizi in esame, della seguente entità (in milioni di lire):

1970 (34)	659,0
1971	701
1972 - I semestre	492,1
1972 - II semestre	16,4
1973	32,5
1974	—
1975	—
1976	—
1977	—

Si precisa, però, che tali spese si riferiscono esclusivamente al personale di ruolo della sede centrale e delle sedi periferiche atteso che, per il restante personale strettamente collegato allo svolgimento dell'attività addestrativa, le relative spese sono incluse nelle partite di giro per contabilità speciali. Per tale restante personale è dato a questa Corte conoscere la sola spesa dell'esercizio 1972 II semestre, tratta dalla relazione del Collegio sindacale (35) ed ammontante a milioni 3.138,8 (milioni 2.406,0 nel 1970).

Gli impegni per partite di giro ordinarie e per movimento di capitali non danno luogo a particolari considerazioni.

La ripartizione funzionale della spesa complessiva sostenuta negli esercizi in esame, riferita cioè a quelle correnti, per movimento di capitali (costruzione centri di addestramento ed acquisto attrezzature) ed alle partite di giro per contabilità speciali (36) è la seguente (37) (in milioni di lire):

(34) Per raffronto rispetto al 1971.

(35) Nelle altre relazioni dei rimanenti esercizi tale spesa non trova distinta esposizione e non è possibile enunciarla.

(36) Escluse, pertanto, quelle per partite di giro ordinarie.

(37) L'analoga ripartizione per l'INAPLI, è riferita alla sola spesa corrente.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spese di funzionamento:

1970	985,0
1971	1.382,7
1972 - I semestre	593,3
1972 - II semestre	25,3
1973	66,4
1974	—
1975	—
1976	—
1977	—

Spese istituzionali:

1970	7.467,5
1971	8.384,8
1972 - I semestre	2.693,2
1972 - II semestre	901,7
1973	2.297,1
1974	—
1975	—
1976	—
1977	—

NOTA: Il decremento delle spese è in relazione alla graduale riduzione territoriale delle competenze dell'Ente.

IV - *Il conto economico.* — Il conto economico degli esercizi in esame, e per i quali sono pervenuti i consuntivi, include i movimenti di parte corrente del rendiconto finanziario oltre ai movimenti aventi diretta influenza sul patrimonio. Gli esercizi dal 1971 al 1972, primo semestre, presentano avanzi economici che, escluso quello del secondo semestre 1972, sono pari agli incrementi del netto patrimoniale e di rispettivi milioni 239,1, 862 e 59,9 (38).

Pari al decremento dello stesso netto è il disavanzo del 1973 di milioni 153,8.

V - *Il conto patrimoniale.* — Alla fine degli esercizi dal 1971 al 1973, le attività e le passività dell'Ente registravano i seguenti valori complessivi:

(38) Va considerato che nel II semestre 1972 si è avuto il trasferimento di beni alle regioni che, insieme ad altri movimenti registrati nel conto della gestione di liquidazione, non consente la concordanza tra il risultato economico e quello patrimoniale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

	1970	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977
Attività	20.335,4	21.508,5	19.551,2	5.516,8	6.387,6	—	—	—	—
Passività	11.291,7	12.225,5	9.406,2	1.757,7	2.782,4	—	—	—	—
Netto patrimoniale	9.043,7	9.283,0	10.145,0	3.759,1	3.605,2	—	—	—	—

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le poste di maggior rilievo, a parte quelle relative a cassa, residui attivi e residui passivi — che vengono indicate nella situazione amministrativa — sono le seguenti in milioni di lire (tenendo conto che il loro andamento è connesso ai trasferimenti di beni alle Regioni):

	1970 (a)	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977
Attività									
Immobili	8.987,7	9.571,3	9.843,2	3.775,4	3.775,4	—	—	—	—
Attrezzature, mobili, arredi	2.366,6	2.589,0	2.725,0	993,5	994,8	—	—	—	—
Passività									
Fondo ammortamento immobili	1.041,7	1.320,2	1.465,9	548,7	548,7	—	—	—	—
Fondo ammortamento attrezzature, mobili, arredi	1.513,0	1.730,7	1.811,0	726,6	826,0	—	—	—	—

a) Per raffronto rispetto al 1971.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VI - La situazione amministrativa. — La situazione è resa ostensiva dal seguente prospetto (in milioni di lire):

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA FINE DEGLI ESERCIZI A TUTTO IL 1973 (a)

	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977
Fondo cassa	712,4	(c) — 2.289,7	225,1	352,4	—	—	—	—
Residui attivi	7.783,2	8.389,4	277,3	1.017,5	—	—	—	—
Residui passivi	8.286,3	4.972,1	237,9	1.161,2	—	—	—	—
Avanzo di amministrazione	(b) 229,3	1.127,6	264,5	208,7	—	—	—	—
Disavanzo di amministrazione	—	—	—	—	—	—	—	—

a) Gli elementi sono tratti dal conto patrimoniale reso dall'Ente. La situazione amministrativa resa dall'Ente allegata al bilancio registra per gli esercizi 1971 e 1972 I semestre, avanzi di milioni 163,8 e milioni 1.065,1 rispettivamente.

b) Nel 1970 l'avanzo fu di milioni 234,0.

c) Per mancato svincolo del contributo di legge da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nei residui attivi gli importi di maggiore entità sono relativi ad accertamenti di somme non ancora riscosse per contributi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Fondo addestramento professionale dei lavoratori.

Nei residui passivi trovano collocazione, in misura notevole, le somme relative ad impegni assunti a fronte delle somme ancora da riscuotere per i citati contributi. Per il 1973 è registrato, inoltre, il debito di milioni 336, verso la gestione di liquidazione.

VII - *Le anticipazioni bancarie.* — I consuntivi dal 1971 al 1973 non espongono in voci distinte le anticipazioni bancarie cui l'Ente ha fatto ricorso per sovvenire alle esigenze di gestione. Nelle relazioni che accompagnano i consuntivi (esclusa quella sul consuntivo del secondo semestre 1972) si fa però cenno a tali anticipazioni ed alla circostanza che da esse sono derivati oneri per interessi passivi. Per il 1971 è dato conoscere che per tali interessi sono stati pagati milioni 125,8, mentre per il primo semestre 1972 e per il 1973, l'onere dovrebbe essere compreso in quello per « spese banca » ammontanti a rispettivi milioni 34,5 e 30,5.

La Corte osserva qui come la mancata chiarezza delle impostazioni di bilancio non consenta, nel contesto del rilievo sulla mancata produzione dei consuntivi degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977, il compiuto esercizio della funzione di controllo, annotando, peraltro, come le stesse relazioni che accompagnano i consuntivi del secondo semestre 1972 e del 1973 si appalesino inidonee a chiarire l'andamento delle gestioni, attese l'esposizione lacunosa e succinta.

2) *Le gestioni INAPLI.*

I - *Il rendiconto finanziario.* — Vengono di seguito prospettate le risultanze complessive di tale rendiconto per gli esercizi dal 1971 al 1977, tratte dai consuntivi a tutt'oggi pervenuti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RENDICONTO FINANZIARIO INAPLI

(milioni di lire)

Esercizio	1970 (a)	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.) (b)	1973	1974	1975	1976	1977
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA									
Corrente ordinaria e straordinaria . . .	9.180,5	11.447,0	8.299,9	1.096,7	1.832,8	3.018,3	2.472,8	838,2	—
Per movimento capitali	4.654,2	4.413,9	1.188,5	18.250 (lire)	577,3	—	22.000 (lire)	—	—
Per partite di giro ordinarie, straordinarie e per contabilità speciali . . .	7.121,7	1.055,5	867,0	1.002,6	1.352,5	809,6	1.005,7	1.292,0	—
Totale entrata . . .	20.956,4	16.916,4	10.355,4	2.099,4	3.762,6	3.827,9	3.478,6	2.130,2	—
Disavanzo dell'esercizio	—	—	80,6	—	266,7	—	273,3	524,5	—
Totale a pareggio . . .	20.956,4	16.916,4	10.436,0	2.099,4	4.029,3	3.827,9	3.752,0	2.654,7	—
IMPEGNO DELLA SPESA									
Corrente ordinaria e straordinaria . . .	8.509,9	9.784,4	7.494,4	940,0	2.099,5	2.829,8	2.746,0	1.361,8	—
Per movimento capitali	5.076,4	4.869,5	2.074,6	0,3	577,3	5,6	270.000 (lire)	970.305 (lire)	—
Per partite di giro ordinarie, straordinarie e per contabilità speciali . . .	7.121,7	1.055,5	867,0	1.002,6	1.352,5	809,6	1.005,7	1.292,0	—
Totale spesa . . .	20.708,0	15.709,4	10.436,0	1.942,9	4.029,3	3.645,0	3.752,0	2.654,7	—
Avanzo dell'esercizio	248,4	1.207,0	—	156,5	—	182,9	—	—	—
Totale a pareggio . . .	20.956,4	16.916,4	10.436,0	2.099,4	4.029,3	3.827,9	3.752,0	2.654,7	—

a) Rispetto al 1971, ultimo esercizio nel quale l'Ente ha svolto, e per l'intero anno, le proprie attività nella pienezza delle proprie competenze a livello nazionale, appare utile esporre per raffronto anche i dati dell'esercizio 1970.

b) Cfr., prima parte, n. 4, I, sullo sdoppiamento in due esercizi semestrali dell'esercizio annuale 1972.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II - *L'accertamento dell'entrata.* — Le entrate dell'INAPLI, quanto alla parte « corrente », attengono in misura massima ai contributi del fondo addestramento professionale dei lavoratori e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non meritano considerazioni particolari.

Nelle entrate per partite di giro (i vari movimenti pareggiano con le uscite di natura analoga) sono da evidenziare, tra le altre, quelle di 332,4 milioni nel secondo semestre 1972, di lire 841,9 milioni nel 1973, di lire 28,4 milioni nel 1974 e di lire 14,4 milioni nel 1976 per anticipazioni dalla gestione di liquidazione.

Le iscrizioni riguardanti le citate anticipazioni, non trovano una precisa concordanza con le partite iscritte nella situazione dei residui passivi (cfr., *infra*, VI - La situazione amministrativa).

Quanto alle entrate « per movimento di capitali », sono da considerare quelle degli esercizi 1971, 1972, primo semestre e 1973 relative, nella quasi totalità, ad anticipazioni bancarie rese necessarie per il funzionamento dell'Ente, ed ammontanti a rispettivi milioni 4.379,9, 1.156,3 e 573,1, e dalle quali derivano, di conseguenza, i connessi oneri per interessi passivi.

III - *L'impegno della spesa.* — Meritano menzione, tra quelle correnti, le spese per personale (39) che risultano, negli esercizi in esame, della seguente entità (in milioni di lire):

1970 (40)	6.092
1971	8.422
1972 - I semestre	5.081
1972 - II semestre	676
1973	1.462
1974	1.652
1975	1.802
1976	942,1
1977	—

La ripartizione funzionale della spesa corrente complessiva è la seguente - in milioni di lire - tenendo presente che in quella istituzionale è compresa la spesa relativa al personale strettamente collegato allo svolgimento di tale attività.

(39) Personale della sede centrale e dei centri di addestramento, compresi gli amministrativi, i docenti e gli istruttori.

(40) Per raffronto rispetto al 1971.

Spese istituzionali:

1970 (41)	6.140
1971	7.364
1972 - I semestre	5.464
1972 - II semestre	760
1973	1.730
1974	2.454
1975	2.363
1976	943,2
1977	—

Spese di funzionamento (42):

1970	2.369
1971	2.410
1972 - I semestre	2.029
1972 - II semestre	179
1973	368
1974	375
1975	382
1976	418,6
1977	—

(41) Per raffronto rispetto al 1971.

(42) Compresa le spese di personale dei centri di addestramento.

È di evidenza, negli elementi suesposti, il decentramento delle spese in relazione alla graduale riduzione delle competenze territoriali dell'Ente.

Gli impegni per partite di giro ordinarie e per contabilità speciali e gli impegni per movimenti di capitale, non danno luogo a particolari considerazioni.

IV - *Il conto economico.* — Il conto economico degli esercizi per cui il consuntivo è pervenuto, include i movimenti di parte corrente del rendiconto finanziario oltre ai movimenti aventi diretta influenza sul patrimonio. Tali conti registrano nel 1971, nel 1972, primo semestre, nel 1972, secondo semestre, e nel 1974, avanzi economici di rispettivi milioni 1.059, 634, 151,5 e 210,6 che, escluso quello del secondo semestre 1972, sono pari agli incrementi del netto patrimoniale (43); nel 1973, nel 1975 e nel 1976 registrano, invece, disavanzi di rispettivi milioni 653,5, 294,1 e 1.238,3 pari ai decrementi dello stesso netto.

Val bene rilevare che l'Ente, a partire dall'esercizio 1972, secondo semestre, non ha più proceduto ad accantonamenti per « ammortamenti e deperimenti » donde la mancata registrazione di maggiori spese.

V - *Il conto patrimoniale.* — Alla fine degli esercizi considerati, le attività e le passività dell'Ente registrano i seguenti valori complessivi:

(43) Va considerato che nel secondo semestre 1972 si è avuto il trasferimento di beni alle Regioni, onde valgano qui le stesse considerazioni svolte sul conto economico della gestione ordinaria dell'ENALC.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

	1970	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977
Attività	21.900,0	23.693,0	22.701,0	2.787,3	3.708,0	3.834,0	4.398,0	2.281,1	—
Passività	14.052,6	14.787,0	13.160,0	1.600,5	3.174,7	3.090,0	3.948,5	3.076,6	—
Netto patrimoniale	7.847,4	8.906,0	9.540,1	1.186,8	533,3	744,0	449,9	788,5	—

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le poste di maggiore rilievo, a parte i conti d'ordine (44) e le poste relative a cassa, residui attivi e passivi — che vengono indicate nella situazione amministrativa — sono le seguenti in milioni di lire (tenendo presente che il loro andamento è connesso ai trasferimenti di beni alle Regioni; nel 1976 sono stati trasferiti beni per un valore di complessivi milioni 1.151,1):

(44) Tra i quali sono compresi i fondi di anzianità e di previdenza.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1970 (a)	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977
Attività									
Immobili	6.822,9	6.822,9	7.320,5	1.023,4	1.023,4	1.023,4	1.023,4	389,1	—
Attrezzature, mobili, arredi	4.033,4	4.935,6	5.404,5	753,3	752,9	758,8	745,0	244,2	—
Passività									
Fondo ammortamento e deperimento	4.280,0	4.910,0	5.100,0	756,7	757,3	757,3	757,3	244,2	—
Anticipi bancari	—	—	—	—	—	—	863,4	182,5	—

a) Per raffronto rispetto al 1971.

Deve rilevarsi, quanto alle citate poste delle passività, e correlativamente a ciò che è stato evidenziato a proposito del conto economico, che a partire dall'esercizio 1972, secondo semestre, il « Fondo ammortamento e deperimento » non ha subito alcun incremento (cfr. conto economico), venendo in tal modo ad incidere sul valore del netto patrimoniale d'esercizio.

Quanto all'ammortamento dei beni mobili, nelle relazioni di rito il Collegio dei sindaci, nel dare atto che il valore relativo a tali beni è stato completamente ammortizzato, osserva che tale procedura non può essere condivisa e che vanno, invece, applicate le quote di ammortamento « in base ai coefficienti adottati in proposito dallo Stato ».

Sulla posta « anticipazioni bancarie » la Corte osserva che per gli esercizi 1971, 1972, primo semestre e 1973, non è evidenziato — anche se incluso nei residui passivi — l'ammontare del debito contratto per anticipazioni bancarie, e già esposto nelle entrate per movimenti di capitali degli stessi esercizi pari, come si è detto, a rispettivi milioni 4.379,9, 1.156,3 e 573,1; i debiti iscritti per il 1975 e per il 1976, e che appaiono contratti in tali esercizi, non trovano, invece, alcuna correlativa iscrizione nelle entrate di detti movimenti.

È evidente che un tale sistema di iscrizione delle poste di bilancio non rispetta l'esigenza di chiarezza e specificazione propria dei documenti contabili di esercizio.

VI — *La situazione amministrativa.* — Tale situazione è resa ostensiva dal seguente prospetto:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nei residui attivi sono inclusi, in misura elevata, gli accertamenti di somme non ancora riscosse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Fondo addestramento professionale dei lavoratori.

Nei residui passivi, oltre alla già considerata inclusione delle somme ancora da restituire per anticipazioni bancarie, sono pure iscritte quelle somme da restituire alla gestione di liquidazione e pari a milioni 1.076,7 nel 1973, 1.104,2 nel 1974, 1.108,9 nel 1975 e 1.172,2 nel 1976 (cfr., *infra*, 2-II «l'accertamento delle entrate» per la non precisa concordanza).

CONCLUSIONI

I — Sembra opportuno, in sede conclusiva, fare innanzitutto rinvio a tutte le precedenti relazioni, a partire da quelle del 1961-1962 sulle gestioni finanziarie dell'INAPLI e da quella del 1964 dell'ENALC, per evidenziare come la Corte, tra l'altro, e nel contesto e delle osservazioni e dei rilievi di volta in volta formulati, ebbe pure a segnalare l'esistenza di verifiche amministrativo-contabili effettuate dal Ministero del tesoro sull'andamento di dette gestioni e, connessa, quella d'istruttorie iniziate dalla Procura generale della stessa Corte, al fine di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità per danno (45).

Tale Procura ha pure iniziato ulteriori istruttorie in rapporto alle osservazioni e rilievi formulati nelle citate precedenti relazioni al Parlamento (46).

Deve aggiungersi che, a' fini di accertamento di possibili responsabilità penali, anche l'autorità giudiziaria ordinaria ha iniziato proprie e distinte istruttorie (47).

II — Con riferimento, ora, alle gestioni oggetto della presente relazione si svolgono di seguito alcune finali considerazioni di massima.

In particolare, in tema di personale, le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro già sorti a termine e per quelle da ritenere illegittime, così come rilevato nelle precedenti relazioni, hanno continuato a caratterizzare la materia presso entrambi gli enti.

In tema di documenti contabili di esercizio, il ritardo — in violazione delle norme statutarie — di deliberazione dei preventivi e dei consuntivi (specie successivamente al 1971) e le pronuncie tar-

(45) A seguito di relazione di verifica amministrativo-contabile in data 22 aprile 1968 sulle gestioni dell'INAPLI dal 1961/62 al 1963/64 e di analoga verifica sulle gestioni dell'ENALC, eseguita nel 1969.

(46) A seguito delle relazioni di questa Corte al Parlamento per gli esercizi 1968, 1969 e 1970 e per entrambi gli Enti.

(47) Per l'affidamento alla Confcommercio di attività corsuali dell'ENALC nell'anno addestrativo 1964/1965; per irregolarità emerse presso la sede regionale dell'ENALC in Cagliari; per irregolarità denunciate dal Collegio sindacale dell'ENALC e concernenti la gestione del centro commerciale di Brindisi.

dive dell'autorità di vigilanza ovvero a volte dirette a censurare soltanto detto ritardo o ad evidenziare l'impossibilità di pronuncia atteso il lungo tempo trascorso, hanno consentito agli Enti, sia di iniziare a condurre le gestioni senza limiti giuridicamente prefissati sia di omettere una tempestiva resa dei conti e dei connessi risultati d'esercizio, necessari per la proficuità della funzione di controllo; va inoltre rilevato come, per alcuni esercizi, i consuntivi non siano a tutt'oggi pervenuti.

Se a ciò aggiunga che la entità dei mezzi finanziari, che agli Enti dovevano pervenire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Fondo addestramento professionale dei lavoratori, non è stata mai precisata prima dell'inizio degli esercizi finanziari e che le erogazioni, quando ad esse si è giunti, avevano dato luogo nel frattempo a pesanti situazioni di residui attivi e, di converso, a residui passivi in stretta connessione al ricorso al credito bancario e con carico di interessi, è d'uopo qui affermare che i due Enti hanno operato — come sempre nel passato — in una situazione di precarietà finanziaria.

Il tutto è stato poi aggravato in relazione all'avvenuto trasferimento alle Regioni dei compiti istituzionali, e, con esso, di quello dei beni e del personale, da un succedersi di organi straordinari e di liquidazione unici per i due Enti, ora con funzioni distinte ora con funzioni congiunte, da cui è derivata una commistione tra le diverse gestioni, non sempre eliminabile con i dati di consuntivo e delle allegate relazioni di rito.

Tanto considerato è opportuno qui richiamare, prospetticamente, i risultati di esercizio (in milioni di lire) quali desunti dai consuntivi pervenuti e relativi alle gestioni delle attività istituzionali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Esercizio	1971	1972 (1° sem.)	1972 (2° sem.)	1973	1974	1975	1976	1977						
ENALC (a)														
Risultato finanziario	126,2	+	752,0	+	264,5	—	55,8	—						
Risultato economico	239,1	+	862,0	+	52,9	—	153,8	—						
Risultato amministrativo	229,3	+	1.127,6	+	264,5	+	208,7	—						
INAPLI (a)														
Risultato finanziario	1.207,0	+	80,6	+	156,5	—	266,7	+	182,9	—	273,3	—	524,5	—
Risultato economico	1.059,4	+	634,0	+	151,5	—	653,5	+	210,6	—	294,1	—	1.238,3	—
Risultato amministrativo	1.763,7	+	1.685,0	+	156,4	—	501,1	—	296,6	—	577,9	—	1.179,3	—

a) I segni più (+) o meno (-) stanno ad indicare, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

III — La corte, con riguardo al ritardo di produzione dei consuntivi, ricorda gli interventi operati con determinazioni di rilievo n. 1231 e n. 1232 del 29 aprile 1975 e n. 1330 e n. 1331 del 18 gennaio 1977 per violazione dell'articolo 4 della legge n. 259 del 1958 (sono allegate le determinazioni).

Resta ferma l'assoluta necessità che vengano resi entro il più breve tempo tutti i consuntivi di esercizio a tutto il 1977 e che quelli a partire dal 1978, riferiti allo svolgimento delle attività istituzionali e fino a quando non cesseranno, vengano formati e deliberati anno per anno e con ogni possibile tempestività.

IV — È da segnalare, infine, l'esigenza di doversi giungere quanto prima e per entrambi gli enti, alla cessazione delle attività addestrative ancora in atto nelle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, al fine di pervenire — sia nell'attuale situazione legislativa sia nel corredo di quella a venire — e sotto la vigilanza dei Ministeri competenti oltre che alle responsabilità cui spetti, alla chiara e completa definizione di tutte le situazioni gestionali.

V — La presente relazione viene ad ogni effetto trasmessa alla Procura generale della Corte dei conti.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 29 aprile 1975;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964 col quale l'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 4 della stessa legge n. 259, in adempimento del quale gli enti sottoposti alla disciplina in essa legge prevista debbono far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario i compiti svolti dal predetto Ente nei territori di competenza di tali Regioni;

visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 con il quale è stato nominato un Commissario liquidatore dell'Ente per gli adempimenti di attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 nonché per quelli « per le Regioni a statuto speciale » connessi al « prosieguo dell'ordinaria attività fino a quando non sarà adeguata la legislazione in materia »;

visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973, con il quale è stato nominato presso l'Ente predetto un Commissario straordinario per provvedere a detta « ordinaria attività » e ciò allo scopo di eliminare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'affidamento ad una

unica persona dei diversi compiti di liquidazione e di gestione dell'« attività addestrativa nelle Regioni a statuto speciale »;

viste le note 21 maggio 1974, distintamente dirette ai due citati commissari nelle qualità di responsabili delle diverse attività, con le quali la Corte chiedeva notizie sull'avvenuta o meno compilazione e deliberazione dei consuntivi relativi al secondo semestre dell'esercizio 1972 ed all'esercizio 1973;

visti i fogli di risposta del 10 luglio 1974 e del 23 luglio 1974 rispettivamente del Commissario straordinario e del Commissario liquidatore, con i quali vengono indicati i motivi che giustificerebbero il ritardo dei citati adempimenti;

ritenuto che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti alla Corte i citati consuntivi;

udito il relatore;

considerato che l'Ente, in quanto destinatario della norma di cui all'articolo 4 della legge n. 259 del 1958, ha l'obbligo, nelle persone cui spetti, di trasmettere a questa Corte, i conti consuntivi per i periodi innanzi considerati corredati dalle relazioni di rito dei Commissari e dei due diversi organi di controllo interno (Comitato di vigilanza e Collegio sindacale);

che la prescrizione di cui all'articolo 4 è stata violata dall'Ente per non essere a tutt'oggi pervenuti a questa Corte i documenti contabili soprarichiamati, il cui esame si pone in via pregiudiziale ai fini del referto della stessa Corte al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente citato.

PER QUESTI MOTIVI

Ordina all'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio di trasmettere a questa Corte, senza ulteriore indugio, i documenti di cui in parte motiva e che copia della presente determinazione sia comunicata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonché all'Ente predetto.

IL RELATORE

F.to La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to CATALDI

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 29 aprile 1975;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1961 col quale l'Istituto per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 4 della stessa legge n. 259, in adempimento del quale gli enti sottoposti alla disciplina in essa legge prevista debbono far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario i compiti svolti dal predetto Ente nei territori di competenza di tali Regioni;

visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un Commissario liquidatore dell'Ente per gli adempimenti di attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 nonché per quelli « per le Regioni a statuto speciale » connessi al « prosieguo dell'ordinaria attività fino a quando non sarà adeguata la legislazione in materia »;

visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973, con il quale è stato nominato presso l'Ente predetto un Commissario straordinario per provvedere a detta « ordinaria attività » e ciò allo scopo di elimi-

nare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'affidamento ad una unica persona dei diversi compiti di liquidazione e di gestione dell'« attività addestrativa nelle Regioni a statuto speciale »;

viste le note 21 maggio 1974, dirette ai due citati commissari nelle qualità di responsabili delle diverse attività, con le quali la Corte chiedeva, tra l'altro, notizie sull'avvenuta o meno compilazione e deliberazione dei consuntivi relativi all'esercizio 1973;

visti i fogli di risposta del 10 luglio 1974 e dell'agosto 1974 rispettivamente del Commissario straordinario e del Commissario liquidatore, con i quali vengono indicati i motivi che giustificerebbero il ritardo dei citati adempimenti;

ritenuto che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti alla Corte i citati consuntivi;

udito il relatore;

considerato che l'Ente, in quanto destinatario della norma di cui all'articolo 4 della legge n. 259 del 1958, ha l'obbligo, nella persona cui spetti, di trasmettere a questa Corte i conti consuntivi per l'esercizio innanzi considerato, corredati dalle relazioni di rito dei Commissari e dei due diversi organi di controllo interno (Comitato di vigilanza e Collegio sindacale);

che la prescrizione di cui all'articolo 4 è stata violata dall'Ente per non essere a tutt'oggi pervenuti a questa Corte i documenti contabili soprarichiamati, il cui esame si pone in via pregiudiziale ai fini del referto della stessa Corte al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente citato.

PER QUESTI MOTIVI

Ordina all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria di trasmettere a questa Corte, senza ulteriore indugio, i documenti di cui in parte motiva e che copia della presente determinazione sia comunicata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonché all'Istituto predetto.

IL RELATORE

F.to: La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to: Cataldi

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 gennaio 1977;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964 col quale l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 4 della stessa legge n. 259, in adempimento del quale gli enti sottoposti alla disciplina in essa legge prevista debbono far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordi-

a statuto speciale » connessi al « prosieguo dell'ordinaria attività fino a quando non sarà adeguata la legislazione in materia »;

visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973, con il quale è stato nominato presso l'Ente predetto un Commissario straordinario per provvedere a detta « ordinaria attività » e ciò allo scopo di eliminare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'affidamento ad una unica persona dei diversi compiti di liquidazione e di gestione della « attività addestrativa nelle Regioni a statuto speciale »;

ritenuto che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti alla Corte sia i consuntivi per l'esercizio 1975 di entrambe le gestioni dell'Ente, sia quello per l'esercizio 1974 relativo alla ulteriore gestione delle attività ordinarie nelle Regioni a statuto speciale;

che, per tale ultima gestione, nemmeno è nel frattempo pervenuto il consuntivo dell'esercizio 1973 il cui mancato invio a questa Corte fu già oggetto di censura giusta determinazione n. 1231 del 29 aprile 1975;

udito il relatore;

considerato che l'Ente, in quanto destinatario della norma di cui all'articolo 4 della legge n. 259 del 1958, ha l'obbligo, nella persona cui spetti, di trasmettere a questa Corte i conti consuntivi per gli esercizi innanzi considerati corredati dalle relazioni di rito dei Commissari e dei due diversi organi di controllo interno (Comitato di vigilanza e Collegio sindacale);

che la prescrizione di cui all'articolo 4 è stata violata dall'Ente per non essere a tutt'oggi pervenuti a questa Corte i documenti contabili sopra richiamati, il cui esame si pone in via pregiudiziale ai fini del referto della stessa Corte al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente citato;

che, nel contempo, va censurato il comportamento dell'Ente quanto all'aver disattesa la determinazione sopra richiamata;

PER QUESTI MOTIVI

richiede all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio di far pervenire alla Corte dei conti, entro i sei mesi della data della presente determinazione, i documenti di cui in parte motiva;

a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, segnala all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed all'onorevole Ministro per il tesoro l'illegittimo comportamento dell'ENALC, per la violazione dell'articolo 4 della medesima legge n. 259 del 1958;

richiede all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed all'onorevole Ministro per il tesoro, ove perdurasse — trascorso inutilmente il termine predetto — l'illegittimo comportamento dell'ENALC, l'adozione di necessari provvedimenti sostitutivi nell'esercizio dei poteri di vigilanza;

ordina che copia della presente determinazione venga inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, all'onorevole Ministro per il tesoro nonché all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL RELATORE

F.to: La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to: Campbell

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 gennaio 1977;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1961 col quale l'Istituto per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 4 della stessa legge n. 259, in adempimento del quale gli enti sottoposti alla disciplina in essa legge prevista debbono far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dal predetto Ente nei territori di competenza di tali Regioni;

visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un Commissario liquidatore dell'Ente per gli adempimenti di attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972 nonché per quelli « per le Regioni a statuto speciale » connessi al « prosieguo dell'ordinaria attività fino a quando non sarà adeguata la legislazione in materia »;

visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973, con il quale è stato nominato presso l'Ente predetto un Commissario straordinario per provvedere a detta « ordinaria attività » e ciò allo scopo di eliminare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'affidamento ad una unica persona dei diversi compiti di liquidazione e di gestione della « attività addestrativa nelle Regioni a statuto speciale »;

ritenuto che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti alla Corte sia i consuntivi dell'esercizio 1975 di entrambe le gestioni dell'Ente, sia quello dell'esercizio 1974 relativo alla ulteriore gestione delle attività ordinarie nelle Regioni a statuto speciale;

che, per tale ultima gestione, nemmeno è nel frattempo pervenuto il consuntivo dell'esercizio 1973 il cui mancato invio a questa Corte fu già oggetto di censura giusta determinazione n. 1232 del 29 aprile 1975;

udito il relatore;

considerato che l'Ente, in quanto destinatario della norma di cui all'articolo 4 della legge n. 259 del 1958, ha l'obbligo, nella persona cui spetti, di trasmettere a questa Corte i conti consuntivi per gli esercizi innanzi considerati corredati dalle relazioni dei Commissari e dei due diversi organi di controllo interno (Comitato di vigilanza e Collegio sindacale);

che la prescrizione di cui all'articolo 4 è stata violata dall'Ente per non essere a tutt'oggi pervenuti a questa Corte i documenti contabili sopra richiamati, il cui esame si pone in via pregiudiziale ai fini del referto della stessa Corte al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente citato;

che, nel contempo, va censurato il comportamento dell'Ente quanto all'aver disattesa la determinazione sopra richiamata;

PER QUESTI MOTIVI

richiede all'Istituto per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria di far pervenire alla Corte dei conti, entro i sei mesi dalla data della presente determinazione, i documenti di cui in parte motiva;

a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, segnala all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed all'onorevole Ministro per il tesoro l'illegittimo comportamento dell'INAPLI per la violazione dell'articolo 4 della medesima legge n. 259 del 1958;

richiede all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e all'onorevole Ministro per il tesoro, ove perdurasse — trascorso inutilmente il termine predetto — l'illegittimo comportamento dell'INAPLI, l'adozione di necessari provvedimenti sostitutivi nell'esercizio dei poteri di vigilanza;

ordina che copia della presente determinazione venga inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, all'onorevole Ministro per il tesoro nonché all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL RELATORE

F.to: La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to: Campbell